

Il paradigma civilistico del partito alla prova della liquidità. *Membership* e organizzazione ai tempi della crisi delle organizzazioni di massa

di ALESSANDRA QUARTA

Introduzione. Le torsioni di un paradigma

La ricerca di soluzioni organizzative per rispondere alla crisi della rappresentanza ha caratterizzato, negli anni più recenti, la biografia di diversi partiti italiani¹. I problemi che queste organizzazioni sono chiamate ad affrontare riguardano sia vicende esterne al gruppo, come per esempio la capacità di rappresentare interessi omogenei e di raccogliere consensi in occasione dei momenti elettorali, sia questioni inerenti alla vita interna dell'organizzazione e, in particolare, la creazione di classe dirigente e l'ampliamento della propria base associativa.

La possibilità di fronteggiare con successo queste difficoltà richiede anche il ripensamento della "forma partito", giacché "la dimensione organizzativa [...] non può essere considerata come un puro mezzo"². Occorre, allora, una riflessione critica che investa l'architettura istituzionale adottata da questi enti e, in definitiva, la loro organizzazione³.

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino. Le riflessioni che seguono sono state riprese in un recente saggio apparso, nelle more della presente pubblicazione, sulla "Rivista Critica di Diritto privato", n. 1, 2024.

¹ Si pensi all'esperienza del Movimento Cinque Stelle, – su cui v. *infra*, e, fuori dall'Italia, a Podemos in Spagna. Si v. V. TARDITI, *Fenomenologia di due nuovi partiti: i casi del Movimento Cinque Stelle e di Podemos*, in "Rivista internazionale di scienze sociali", 2017, pp. 261-292.

² A. FLORIDIA, *Democrazia e partecipazione nei partiti: una chimera o una frontiera da esplorare*, in "Iride", 2020, p. 109.

³ È stato osservato che "[t]ale crisi di rappresentatività e di legittimazione democratica pur coinvolgendo i partiti politici nell'ambito di tutti i sistemi democratici, presenta profili di maggiore gravità in quegli ordinamenti in cui prevalenti sono state le tendenze di deregulation e di rigida protezione della natura privatistica dell'associazione partitica.", così G. MOSCHELLA, *Crisi della rappresentanza politica e prospettive del parlamentarismo italiano (nel post-referendum e nella crisi pandemica)*, in "La Cittadinanza Europea", n. 2, 2021, p. 90.

Il partito liquido o leggero è stato spesso indicato come un modello utile ad affrontare le sfide menzionate⁴, considerato che esso postula una struttura più flessibile, capace di “adeguarsi alle istanze di volta in volta avanzate dalla società civile”⁵ e di incarnare uno strumento di partecipazione collettiva che ricalchi anche le esperienze dei movimenti sociali.

Liquidità e leggerezza hanno spinto diversi partiti a sperimentare tecnologie digitali per facilitare la partecipazione degli associati e per attirare l’attenzione di potenziali nuovi aderenti⁶; i due caratteri sono stati altresì coniugati nell’ottica di concettualizzare in maniera innovativa il rapporto tra gruppo, membri e terzi che si riverbera sulla configurazione degli organi del partito e sulla definizione stessa dell’idea di *membership*. Se per gli scienziati politici, il partito liquido contraddistingue un ente che non investe “molte energie e risorse in una struttura organizzativa con divisione dei compiti (e quindi dei ruoli) e una *membership* formale; né altrettanto nel processo di *problem solving* nell’ambito dell’azione collettiva”⁷, dal punto di vista giuridico, è possibile evidenziare “la facilità di adesione, la sobrietà

⁴ Si parla anche di “movement party”: v. R. GUNTER R. e L. DIAMOND, *Types and Functions of Parties*, in L. DIAMOND e R. GUNTER (a cura di), “Political Parties and Democracy”, Baltimore and London, Hopkins Press, 2001. Va detto che esiste una grande varietà di “modelli idealtipici di partito” (mediatico, personale, leaderistico, leggero, elettorale, ecc.), i quali, lungi dal susseguirsi “in modo lineare o deterministico” vanno incontro a molteplici vicende di estinzione, rivitalizzazione, resilienza. V. A. FLORIDIA, *Democrazia e partecipazione nei partiti*, cit., pp. 103-104.

⁵ Così recita la definizione contenuta nel vocabolario Treccani.

⁶ Così già Sinistra Ecologia e Libertà durante l’esperienza delle c.d. Fabbriche di Nichi: si v. M. DAMIANI, *Vendola, la forma partito e il modello di leadership. Una “sinistra” in movimento tra partecipazione e personalizzazione politica*, in “Società Mutamento Politica”, 2013, p. 319 sgg. In generale sull’uso delle tecnologie digitali v. P. GERBAUDO, *I partiti digitali. L’organizzazione politica nell’era delle piattaforme*, Bologna, il Mulino, 2020. È stato opportunamente messo in evidenza, a bilanciare una visione eccessivamente ottimista del rapporto tra tecnologie e politica, che “le nuove tecnologie comunicative [...] anziché operare dal basso come strumenti di partecipazione dei cittadini svolgono la loro maggiore efficacia dall’alto come strumenti di manipolazione dell’opinione pubblica”, così E. CHELI, *La democrazia interna dei partiti politici*, in “il Mulino”, 2019, p. 905.

⁷ H. KITSHILT, *Movement Parties*, in R.S. KATZ, W. CROTTY (eds.), “Handbook of Party Politics”, London, SAGE, 2006, p. 280; la traduzione è di R. Fittipaldi che riporta la definizione nel saggio *Una possibile risposta alla crisi della partecipazione e della rappresentanza: il partito-movimento e il caso Podemos*, in “Società Mutamento Politica”, vol. 8, n. 15, 2017, p. 403.

dell'ordinamento interno, la semplicità organizzativa” e, infine, “l'informalità”⁸.

Così, per esempio, il Movimento Cinque Stelle ha utilizzato la rete e gli spazi digitali di aggregazione per costruire la propria comunità, per selezionare i propri candidati per diverse competizioni elettorali, oltre che per consultare gli iscritti in occasione di scelte politiche importanti per il partito⁹. Da un punto di vista organizzativo, il Movimento Cinque Stelle ha applicato soluzioni originali, esercitando quella autonomia creativa concessa dall'art. 36 c.c.¹⁰; esse hanno alimentato una riflessione circa la relazione che lega il partito alla comunità virtuale e sono state altresì causa di contenziosi a partire da casi di espulsione di associati¹¹.

Per quel che riguarda, invece, la ri-definizione della *membership*

⁸ M. BASILE, *Il “Movimento cinque stelle” al vaglio dei giudici civili*, in “Nuova giur. civ. comm.”, I, 2017, p. 250. L'A. aggiunge anche “la trasparenza dei modi di agire”, requisito che però non mi sembra pienamente riscontrabile nel funzionamento del Movimento.

⁹ Per un commento alla più recenti modifiche dello Statuto del Movimento Cinque Stelle, G. IORIO, *Il nuovo statuto del Movimento cinque stelle. I chiaroscuri della democrazia digitale*, Napoli, ESI, 2022.

¹⁰ Si consenta il rinvio a A. QUARTA, *Il partito politico tra istituzione, contratto associativo e comunità*, in “Rass. dir. civ.”, 2018, p. 915 sgg. Nell'ultimo decennio, la disciplina dei partiti politici è stata segnata dall'introduzione di soluzioni che, a partire dalla standardizzazione dei modelli, hanno imposto alcuni criteri organizzativi. In particolare, il d.l. 28 dicembre 2013, n. 149 (convertito nella l. 21 febbraio 2014, n. 13 e successive modifiche) ha limitato l'autonomia organizzativa (in particolare, v. art. 3) di quei partiti che volessero fruire di vantaggi contributivi. G. VECCHIO, *I partiti: autonomia associativa e regime europeo di democraticità nella partecipazione politica*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. PERLINGIERI, Napoli, ESI, 2016, p. 189, sintetizza i punti essenziali dell'organizzazione stabilita dal decreto italiano: “competenze distinte per organi deliberativi, esecutivi e di controllo [...]; l'elettività degli stessi [...]; la durata dell'incarico; la specificazione della rappresentanza legale; la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali”. Vi sono poi ulteriori limiti “desumibili dall'intero quadro normativo specifico (parità di genere, tutela delle minoranze, principio di trasparenza, elettività degli organi, ecc.)”.

¹¹ G. GRASSO, *La «cifra democratica» del Movimento Cinque Stelle alla prova dell'art. 49 della Costituzione*, in “Quad. cost.”, n. 3, 2017, pp. 616-619; M. BASILE, *Il “Movimento cinque stelle” al vaglio dei giudici civili*, in “Nuova giur. civ. comm.”, II, 2017, p. 249 sgg.; M.V. DE GIORGI, *Partiti politici – “È la politica, bellezza!”*, in “Nuova giur. civ. comm.”, 2017, p. 1337 sgg.; EAD., *Regolamento 5 stelle: la legge è uguale per tutti, la giurisprudenza no*, in “Nuova giur. civ. comm.”, n. 6, 2017, p. 871 sgg.; E. CATERINA, *Le espulsioni dal Movimento 5 Stelle davanti al giudice civile*, in “Quad. cost.”, 2016, p. 793 sgg.; ID., *Il giudice civile e l'ordinamento interno dei partiti politici: alcune considerazioni sulle recenti ordinanze dei tribunali di Napoli e di Roma*, in “osservatoriosullefonti.it”.

nell'ottica della liquidità, si può menzionare la scelta del Partito Democratico, contenuta all'art. 4 del suo statuto che, proprio al fine di superare la crisi della partecipazione collettiva, ha identificato due soggetti della vita democratica interna: gli iscritti e gli elettori.

Quest'ultima categoria è particolarmente interessante per il discorso che andremo a sviluppare e merita una descrizione più approfondita. Infatti, secondo la norma, possono essere elettori anche persone non iscritte al partito che “dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni” e che “accettino di essere registrate nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori”. In forza della registrazione, gli elettori hanno diritto di: “a) partecipare alla scelta dell'indirizzo politico del partito mediante l'elezione diretta del Segretario e della Assemblea; b) partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito alle principali cariche istituzionali; c) avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali; d) prendere parte a Forum tematici; e) votare nei referendum aperti alle elettrici e agli elettori e prendere parte alle altre forme di consultazione; f) avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito; g) prendere parte alle assemblee dei circoli”.

Altre previsioni originali che riguardano la composizione del partito sono contenute in statuti di organizzazioni costituite soltanto a livello locale. Negli ultimi anni, una delle risposte alla crisi dei partiti è stata l'organizzazione di liste civiche, vale a dire proposte elettorali composte da candidati non iscritti ai partiti di massa e provenienti dal mondo degli enti del terzo settore, delle professioni, e dei movimenti sociali.

Le liste civiche hanno spesso realizzato risultati elettorali importanti e i loro candidati hanno poi costituito un'associazione, inaugurando la stagione di quelli che potremmo definire partiti municipali¹². Una delle esperienze più significative è senza dubbio quella di Coalizione civica che, dopo essersi presentata per la prima volta alle elezioni amministrative di Bologna del 2016¹³, ha eletto tre consiglieri comunali in occasione delle elezioni comunali del 2021 e ottenuto per una propria

¹² Si tratta di esperienze che si inscrivono nella cornice del c.d. neomunicipalismo, un movimento politico che intende valorizzare le esperienze locali e, in particolare, il governo delle città come luogo di elaborazione e di proposta politica.

¹³ Alle elezioni amministrative del 2016 la lista aveva ottenuto il 7% dei voti, eleggendo 2 consiglieri comunali e 4 consiglieri di quartiere.

candidata, la nomina di vice-sindaca con importanti deleghe (alle politiche abitative, pari opportunità e differenze, economia della notte, comunità energetiche e assemblee per il clima). L'associazione Coalizione civica è stata costituita nel 2016, dopo le elezioni amministrative di quell'anno, e i suoi soci fondatori hanno effettuato alcune scelte organizzative particolarmente originali¹⁴, poi riprodotte negli statuti di altri partiti municipali¹⁵.

Lo statuto di Coalizione civica prevede, infatti, che soggetti non iscritti possano partecipare alle sedute e ai processi deliberativi dei "gruppi tematici e territoriali", e cioè di organi dell'associazione che hanno il compito di definire la sua linea politica con riguardo a particolari temi e questioni di politica e amministrazione locale. La scelta organizzativa appena descritta ha certamente il merito di inserire dei luoghi di partecipazione pubblica all'interno di enti privati e di tentare, così, di rappresentare il partito come uno spazio di discussione politica che, soprattutto a livello cittadino, è inteso come aperto e plurale.

Parimenti interessante è la scelta di applicare il principio di unanimità alle deliberazioni degli organi dell'ente e di ricorrere al c.d. processo decisionale consensuale¹⁶.

¹⁴ Lo statuto e gli altri regolamenti possono essere consultati dal sito "www.coalizio-necivica.it".

¹⁵ Ci riferiamo perlopiù a esperienze che gravitano nella c.d. area rosso-verde e che cercano, cioè, di coniugare istanze di giustizia sociale e di giustizia climatica. Si vedano per es. le esperienze di Adesso Trieste o di Sinistra ecologista a Torino.

¹⁶ Generalmente i processi deliberativi degli enti privati sono governati dall'applicazione del principio di maggioranza. Il principio dell'unanimità consente di assumere decisioni che siano condivise da tutti gli associati, evitando la formazione di minoranze che, nei partiti, finiscono sovente per dare vita a vere e proprie correnti. Questa scelta e la sua motivazione richiamano alla mente dell'interprete una questione che ha a lungo occupato gli studiosi del contratto e degli enti, vale a dire la compatibilità del principio di maggioranza con il sistema di diritto privato, dal momento che esso postula una coartazione della volontà di quanti non aderiscono all'indirizzo dominante e, di conseguenza, una restrizione dell'autonomia del singolo. Per superare questa incompatibilità, la dottrina ha ricostruito l'applicazione del principio di maggioranza lungo due direzioni principali. Da una parte, esso deve sempre essere accompagnato da una corretta instaurazione del metodo collegiale e quindi da un processo deliberativo che sia anticipato da una convocazione e caratterizzato da una discussione tra i partecipanti che si chiude con la votazione della delibera. Dall'altra, la deliberazione rappresenta la volontà unitaria del gruppo e, pertanto, è possibile ricondurre il principio di maggioranza con cui essa è stata votata all'unanimità. Va detto che anche questo principio è stato oggetto di rilievi critici. Infatti, è stato notato che, se è vero che il principio della maggioranza può mettere ai margini della vita associativa il dissen-

Il ripensamento della *membership* quale elemento caratterizzante la riforma dell'architettura istituzionale del partito pone al civilista il problema della qualificazione della posizione giuridica del terzo, che, evidentemente, esercita una terzietà che non si fatica a definire qualificata¹⁷ e che non può essere confinata "sul piano dell'irrelevanza giuridica"¹⁸.

ziente, l'unanimità, per converso, attribuisce a quest'ultimo il potere di ostacolare il processo deliberativo, fino a determinarne la paralisi. Inoltre, si potrebbe dubitare che il principio dell'unanimità consenta ai dissenzienti di riconoscersi in una minoranza capace anche di organizzarsi all'interno del partito per contenderne la leadership. Tutte questi argomenti hanno contribuito a mettere in dubbio l'efficacia dell'unanimità per il governo degli enti collettivi. Su questi temi si v. A. VENDITTI, *Collegialità e maggioranza nelle società di persone*, Napoli, ESI, 1955, p. 27; A. GRAZIANI, *Diritto delle società*, Napoli, Morano Editore, 1952, p. 85; F. GALGANO, *Il principio di maggioranza nelle società personali*, Bologna, Zanichelli, 1960; G.B. FERRI, *Delle società*, in "Commentario Scialoja-Branca", Bologna-Roma, Zanichelli-II Foro italiano, 1981, p. 118 ss.; A. SERRA, *Unanimità e maggioranza nelle società di persone*, cit., p. 72. Una efficace sintesi delle diverse posizioni si trova in M. BARELA, *Principio di maggioranza e tutela del dissenziente*, in "Riv. dir. priv.", n. 1, 2017, pp. 121-137.

I partiti civici stabiliscono che gli associati votino all'unanimità all'esito di un processo decisionale consensuale: esso prevede che, all'esito di una prima discussione del tema oggetto di decisione, le obiezioni siano raccolte e utilizzate per rivedere la proposta o per integrarla. A seguito di questa modifica, la discussione ricomincia e prosegue fino a che la delibera incontra il favore di tutti. Il processo decisionale consensuale richiede che l'ente individui un facilitatore della discussione che, in maniera terza e imparziale, coordini la discussione e raccolga le obiezioni, rendendole costruttive. Occorrerebbe una osservazione partecipante per capire se il principio dell'unanimità, applicato ricorrendo a questo metodo, sia effettivamente idoneo a evitare spaccature all'interno dell'associazione a fronte dell'emersione di posizioni dissenzienti; di certo, è interessante notare che sia sperimentato un *modus operandi* che consente di differenziare significativamente i processi decisionali improntati al raggiungimento dell'unanimità da quelli che, invece, applicano il principio di maggioranza. Il processo decisionale consensuale, in altre parole, potrebbe contribuire alla diffusione del principio dell'unanimità soprattutto nelle associazioni, dove, a ben vedere, la comunanza dello scopo determina più facilmente una retrocessione dell'interesse individuale.

¹⁷ A. LANZAFAME, *Sui livelli essenziali di democrazia nei partiti*, in "Rivista AIC", 2017, p. 17: "infine, [...] deve evidenziarsi come – sempre più spesso – il cittadino/elettore rivesta una posizione di terzietà qualificata rispetto ad alcune attività del partito politico in quanto chiamato a partecipare, seppure in maniera occasionale, all'assunzione di decisioni interne allo stesso: il riferimento è, ad esempio, alla partecipazione dei cittadini alle elezioni primarie "aperte" [...]".

¹⁸ Così L. GORI, E. ROSSI, *Aderente, elettore, candidato, eletto, Profili critici della democraticità dei partiti politici nell'esperienza più recente*, in "Ragion pratica", n. 1, 2021, p. 93. In nota n. 33 è richiamato il Garante per la privacy nel Provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale – 6 marzo 2014 (in G.U. n. 71 del 26 marzo 2014), secondo cui in

L'operazione di inclusione di soggetti che preferiscono non associarsi all'ente deve essere analizzata alla luce della disciplina generale dei contratti che governa anche il contratto associativo, con l'obiettivo di individuare delle regole che la governino e che ne garantiscano l'effettività.

1. *La composizione del partito*

I partiti sono associazioni non riconosciute che perseguono obiettivi politici¹⁹: al raggiungimento dello scopo comune contribuiscono tutti i loro componenti. È dunque centrale il profilo della *membership* e, quindi, la definizione di chi sia il membro di un partito. Questa scelta consente altresì di individuare, per contrasto, chi sia il terzo.

L'associazione è un ente caratterizzato da una struttura aperta che desidera accogliere coloro che siano portatori di interessi omogenei a quelli descritti dai fondatori nello statuto²⁰. Da ciò non è possibile ricavare un diritto soggettivo a far parte di una associazione, giacché la richiesta di adesione rappresenta una proposta contrattuale che richiede l'accettazione dell'ente²¹. In altre parole, le condizioni di am-

materia di trattamento dei dati sensibili effettuato dai partiti si debba tenere nella dovuta considerazione il fatto che "l'attività delle formazioni politiche si indirizza non solo a soggetti con i quali intrattengono rapporti stabili e strutturati - come nel caso degli aderenti - ma anche nei confronti di persone che vengono contattate in vista di consultazioni politiche, amministrative e referendarie, o a fini di selezione dei candidati (cd. "primarie"), senza instaurare con esse relazioni durature e regolari (es. simpatizzanti)".

¹⁹ Tale veste formale consente di esaminare la loro organizzazione alla luce dei principi e delle regole che disciplinano questo istituto. Tuttavia, non si può fare a meno di notare che il loro ruolo - essenziale per la democrazia repubblicana - e le fortissime connessioni che essi realizzano con diritti e libertà costituzionali, imprimano dei tratti di originalità a un inquadramento privatistico che non può frettolosamente liquidare o "ridurre" gli spunti costituzionali. Di conseguenza, sebbene la svolta civilistica - per cui si v. F. GALGANO, *Partiti e sindacati nel diritto comune delle associazioni*, in "Riv. dir. civ.", II, 1966, p. 507 sgg. - che ha caratterizzato questo settore resti incontestabile, alcuni problemi tipici dei partiti politici chiedono soluzioni che tengano anche nella dovuta considerazione elementi di matrice pubblicistica.

²⁰ F. GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, sub. Art. 36-38, in "Commentario Scialoja-Branca", Bologna-Roma, Zanichelli-II Foro italiano, 1967, p. 277.

²¹ F. GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, sub. Art. 36-38, cit., p. 57; P. RESCIGNO, *Il principio di uguaglianza nel diritto privato*, in "Persone e co-

missibilità, generalmente stabilite nello statuto, non possono essere intese nei termini di una offerta al pubblico. Vi è quindi un bilanciamento tra il c.d. principio della porta aperta e l'interesse contrattuale descritto dai fondatori nello statuto che consente di governare la genetica spinta al proselitismo delle associazioni²². La decisione che l'associazione esprime su una richiesta di adesione deve essere quindi intesa come un atto di autonomia contrattuale; nel merito, essa è incoercibile e insindacabile²³.

Ogni associato è titolare dei diritti che ineriscono al contenuto legale del contratto associativo e, in particolare, del diritto a prendere parte alla assemblea dell'ente, del diritto di voto, del diritto a impugnare le delibere assembleari, del diritto di recedere e di ogni altro diritto stabilito dall'accordo. Parimenti, egli è tenuto ad alcuni comportamenti obbligatori, quale ad esempio esercitare il diritto di voto in buona fede e conferire la quota annuale di iscrizione all'associazione, laddove essa sia prevista dallo statuto.

È stato osservato che gli associati iscritti a un partito svolgono un ruolo cruciale per l'organizzazione che può essere apprezzato da diversi punti di vista. Essi, infatti, assicurano un anello di congiunzione tra i rappresentanti del partito che rivestono incarichi istituzionali e la cittadinanza e garantiscono, con la loro partecipazione, la legittimazione democratica di cui questi enti abbisognano per svolgere funzioni pubbliche. Inoltre, gli associati contribuiscono alle attività del partito, anche prestando lavoro volontario e, non da ultimo, rappresentano un serbatoio di voti e una fonte di emolumenti, prestati nella forma della quota annuale di associazione o di contributi straordinari²⁴. Infine, tra

munità”, Padova, Cedam, 1987, p. 335 sgg.; M.V. DE GIORGI, *Le associazioni riconosciute*, in Tratt. Rescigno, I, 2, Torino, Utet, 2005, p. 372; A. ORESTANO, *Schemi alternativi. La conclusione del contratto plurilaterale*, in C. GRANELLI (a cura), “Tratt. Roppo, I, Formazione” Torino, 2006, p. 284; M. MAGGIOLO, *Clausole di apertura e porta aperta nei procedimenti di adesione a contratti plurilaterali*, in “Riv. dir. civ.”, 2010, p. 803. Anche nell'ambito degli enti del terzo settore il principio è confermato: si v. V. MONTANI, *Associazioni e fondazioni del terzo settore: le regole di governance*, in “Jus online”, 2022, p. 133 e N. RICCIARDELLI, *L'adesione agli enti del terzo settore e il c.d. “principio della porta aperta”*, in “Riv. not.”, n. 6, 2022, p. 893.

²² F. GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, sub. Art. 36-38, cit., p. 277.

²³ Ivi, p. 274.

²⁴ F. RANIOLO, *I partiti politici*, Roma-Bari, Laterza, 2013, pp. 27-28.

gli iscritti al partito sono generalmente individuati i candidati alle diverse competizioni elettorali, i quali, in caso di elezione, possono essere tenuti a comportamenti obbligatori specificamente previsti per quanti ricoprono un incarico istituzionale – come, per esempio, l’obbligo di versare al partito una percentuale dell’emolumento percepito in ragione della carica –, ferma restando l’assenza, nel nostro ordinamento, di un vincolo di mandato²⁵.

Questa descrizione del ruolo degli iscritti prende le mosse dal modello di partecipazione proprio dei grandi partiti di massa; in ogni caso, nell’epoca della crisi dei corpi intermedi, essa sembra capace di rappresentare, più che il ruolo di tutti gli associati, la posizione dei cc.dd. militanti e cioè di quanti decidono di impegnarsi attivamente nella vita del partito. Seguendo questa linea di ragionamento, allora, è possibile delineare una visione della partecipazione al partito che supera l’idea di *membership* e riduce la centralità di questo concetto.

Ragioniamo per cerchi concentrici, laddove l’anello più piccolo è proprio quello che racchiude i militanti regolarmente iscritti al partito²⁶. La sfera più ampia è quella dei simpatizzanti o dei sostenitori, e cioè di quanti condividono l’orientamento politico rappresentato dal partito, partecipano alle iniziative che questo organizza, senza però diventarne associati. Infine, l’anello più capiente – e anche quello più distante dal cuore dell’organizzazione – comprende gli elettori del partito e, tra questi, una particolare attenzione deve essere prestata a quanti decidano di partecipare alle elezioni cc.dd. primarie eventualmente indette da un partito per individuare il segretario dell’organizzazione²⁷.

²⁵ Secondo l’art. 67 della Costituzione “ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”. Si v. A. FRICANO, *Apologia del libero mandato parlamentare: quale futuro per una guarentigia in crisi?*, in “Gruppo di Pisa”, 2021, pp. 256 ss.

²⁶ L’immagine è di S.E. SCARROW, *Beyond Party Members. Changing Approaches to Partisan Mobilization*, Oxford, Oxford University Press, 2015, p. 27. Sulla struttura concentrica v. anche A. PIZZORNO, *Le radici della politica assoluta*, Milano, Feltrinelli, 1993.

²⁷ L’elettore è, dunque, un “soggetto che non è aderente al partito in termini formali, ma che comunque è chiamato, in forza di una ideale adesione, a concorrere alla selezione delle candidature. Infatti, nello schema delle primarie aperte sono ammessi a partecipare tutti coloro che intendano farlo [...], indipendentemente dall’esistenza di un qualsivoglia rapporto giuridico”, così L. GORI, E. ROSSI, *Aderente, elettore, candidato, eletto*, cit., p. 92. Sulle elezioni cc.dd. primarie si v. E. ROSSI, L. GORI, *Le “primarie” in Italia*, in “Quad. Cost.”, n. 3, 2009, pp. 619-650.

I sostenitori e gli elettori sono, evidentemente, soggetti terzi rispetto al contratto associativo, che contribuiscono, in modi diversi, a realizzare l'interesse sociale; se gli elettori sono protagonisti di una relazione episodica – legata, cioè, all'esercizio del voto – i sostenitori, invece, possono avere un rapporto duraturo con il partito, il quale, però, non è disciplinato da principi o da norme statutarie, né genera diritti e doveri e ciò in forza del principio della relatività degli effetti del contratto²⁸.

È interessante riprendere la descrizione degli “elettori” contenuta nello statuto del Partito Democratico. Questa denominazione è probabilmente rivelatrice di un *lapsus*: essa, infatti, sembrerebbe concentrare l'attenzione sul momento elettorale e, in particolare, sulle primarie del partito, laddove, invece, la norma statutaria richiama anche altre forme di relazione tra elettore e partito, che non hanno necessariamente natura occasionale (come, per esempio, la partecipazione a forum tematici o alle assemblee dei circoli). In ogni caso, lo Statuto stabilisce che l'elettore debba essere iscritto a un albo pubblico, un registro immaginato per avere traccia della ampia rete associativa che l'introduzione della figura degli elettori vorrebbe realizzare²⁹. Oltre a una serie di diritti, l'elettore è anche destinatario di alcuni doveri, definiti dall'art. 6 dello statuto. La norma, infatti, stabilisce che gli elettori hanno il dovere di “a) concorrere alla scelta dell'indirizzo politico e programmatico del partito attraverso la partecipazione alle diverse sedi e ai diversi momenti di analisi, discussione e confronto che costituiscono la vita democratica interna anche attraverso le procedure di elezione del Segretario Nazionale e dell'Assemblea nazionale; b) favorire l'ampliamento dei consensi verso il partito negli ambienti sociali in cui sono inseriti; c) sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli; d) aderire ai gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di cui facciano parte; e) essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione nell'Albo”. Il catalogo

²⁸ M. MAGGIOLO, *Clausole di apertura e porta aperta nei procedimenti di adesione a contratti plurilaterali*, cit., p. 803.

²⁹ Il reperimento di informazioni a riguardo risulta molto difficile; parrebbe, infatti, che l'iscrizione al Registro per l'acquisto della posizione di elettore sia promossa in occasione delle elezioni primarie, mentre, invece, la gestione ordinaria delle registrazioni non risulta così chiara.

è piuttosto singolare, giacché i doveri descritti sono vaghi, incoercibili e non privi di elementi di contrasto con la forma ‘leggera’ di partecipazione che lo Statuto ha immaginato per l’elettore.

È stato osservato come le posizioni giuridiche dell’iscritto al Partito Democratico e del suo elettore non siano, poi, così differenti: entrambi, infatti, hanno diritto di partecipare alle elezioni dei Segretario nazionali e regionali e delle corrispondenti Assemblee. Ci si è chiesti, pertanto, quali siano gli “incentivi ad assumere lo status di associato, se la capacità di condizionare il processo di scelta degli organi interni è pressoché analoga, dal punto di vista della posizione giuridica di cui è titolare?”³⁰. Inoltre, è stato osservato che questa soluzione avrebbe persino giocato “un effetto decisivo sul calo delle iscrizioni al PD”³¹.

Veniamo ora all’esperienza di Coalizione civica.

Come anticipato, questo partito, sulla base dell’art. 36 c.c., ha previsto, a completamento di una struttura standard (basata, quindi, su un organo assembleare e uno esecutivo)³² alcuni organi originali.

Lo statuto di Coalizione civica introduce i “gruppi di lavoro”, definiti come “l’articolazione operativa dell’Associazione, lo strumento principale per la partecipazione attiva dei cittadini, i luoghi dell’elaborazione politica alla base della discussione e delle decisioni dell’Assemblea e del Coordinamento” (art. 11). Si tratta, quindi, di organi molto importanti per la realizzazione degli obiettivi del partito municipale, giacché a essi è affidata non soltanto la cura della base sociale e della partecipazione – cuore pulsante di qualsiasi associazione –, ma anche la definizione della linea politica che poi sarà oggetto dei processi deliberativi dell’assemblea.

Lo statuto individua quattro tipologie di gruppi e tra queste, come anticipato, la più interessante è senza dubbio quella composta dai

³⁰ L. GORI, *I paradossi della democraticità interna ai partiti politici. Le c.d. elezioni primarie del Partito democratico*, in “Osservatorio costituzionale”, n. 5, 2023, p. 21.

³¹ *Ibidem*.

³² Va detto che anche l’organo assembleare presenta dei profili di originalità. La lettura dello statuto permette di affermare che esso sia stato pensato per assolvere funzioni diverse. L’assemblea, infatti, non è soltanto il luogo in cui si definisce la linea politica del partito o si compiono le scelte congressuali, ma rappresenta la sede di confronti costanti e frequenti, che hanno l’obiettivo di raggiungere un alto livello di condivisione delle scelte politiche. Ciò emerge chiaramente nelle norme che regolano la convocazione dell’assemblea che, nei partiti municipali, si incontra almeno quattro volte all’anno.

gruppi tematici e territoriali e ciò sia per le attività svolte, sia per la composizione. Infatti, l'art. 12 stabilisce che “i gruppi tematici e territoriali elaborano programmi, organizzano iniziative pubbliche e promuovono analisi e studi per supportare l'azione politica con una conoscenza approfondita degli argomenti individuati e dei luoghi di insediamento”. I primi “si occupano di temi rilevanti per l'azione politica ed amministrativa di Bologna e dell'area metropolitana”, mentre i secondi lavorano su “tematiche specifiche dei territori di insediamento”.

L'elemento innovativo che caratterizza i gruppi tematici e territoriali attiene la loro composizione. Infatti, l'art. 12, comma 3 prevede che i gruppi “sono aperti a tutti i cittadini” e, quindi, anche a persone che non siano associate al partito; esse concorrono alla formazione della volontà dell'organo, partecipando al processo decisionale che applica il metodo del consenso, mentre non eleggono il referente del gruppo, perché la votazione è riservata esclusivamente agli associati (art. 12 comma 4).

Nello statuto di Coalizione civica si incontra, a ben vedere, una figura di non associato che partecipa alla vita del partito meno dettagliata dell'elettore introdotto dal Partito Democratico. Vale la pena di provare a sintetizzare la posizione del terzo che emerge dalle poche righe contenute nello statuto, le quali hanno certamente il merito di non generare confusione tra associato e terzo, producendo un annacquamento delle posizioni giuridiche che, invece, risulta dalle scelte del Partito Democratico.

Il cittadino che partecipa al gruppo, senza essere associato, ha diritto di partecipare alla formazione della volontà dei gruppi tematici e territoriali e ha anche il diritto di prendere parte ai processi deliberativi che ivi si svolgono. Non si ravvisano altri particolari diritti e, a differenza dello statuto del PD, non è descritto un catalogo di doveri applicabile alla sua posizione.

Provando a trarre una descrizione generale della posizione del cittadino non associato che partecipa a momenti della vita associativa – siano essi forum tematici, assemblee dei circoli, gruppi tematici o territoriali – si può affermare che egli non è titolare di alcuno strumento per impugnare una delibera dell'organo assembleare o di quello esecutivo che dovesse risultare in contraddizione con l'elaborazione dell'organo a cui ha preso parte.

Infatti, pur volendo ritenere che il cittadino non associato sia portatore di un interesse rafforzato che si fonda sul principio costituzionale

di partecipazione democratica, non vi è alcuna disposizione che vincoli l'organo assembleare e quello esecutivo a eseguire la deliberazione di un gruppo tematico e territoriale. Di conseguenza, pur ammettendo che il cittadino non associato sia titolare di una posizione giuridica utile a sindacare un atto del partito, mancherebbe il presupposto normativo per consentire al giudice una valutazione di stampo procedimentale, la quale sembra essere l'unica possibile in un ambito in cui la sostanza delle decisioni di un ente privato è raramente oggetto del sindacato giudiziale. Una posizione giuridica del cittadino non associato consistente in una sorta di interesse legittimo³³, dunque, parrebbe non essere, contrariamente a quanto è stato sostenuto, "l'ombrello più robusto di protezione del terzo contro le pretese di privilegio e di potere delle formazioni sociali"³⁴.

Al contempo, guardando ai possibili conflitti tra sostenitore e partito, la partecipazione all'organo e la creazione di una relazione duratura potrebbero generare in capo al primo la convinzione che una futura domanda di adesione sarà certamente accolta dall'associazione, laddove, invece, nulla ostacola la sua reiezione. Seppur in ambiti diversi, la giurisprudenza è chiara nel ritenere che, in questo genere di rapporti, non si possa far valere il principio di affidamento, data la prevalenza dell'autonomia privata che esercita il partito.

2. Terzi, partito e principio di affidamento

A tal riguardo lo studio di tre diverse vicende giudiziarie è utile a tracciare la posizione giuridica del terzo.

Il primo caso attiene a un affidamento del terzo fondato su un regolamento adottato da un partito ed è stato deciso dal Tribunale di Roma³⁵. La vicenda ha avuto per protagonista Marco Pannella il quale,

³³ D. VINCENZI AMATO, *Associazioni e tutela dei singoli*, Napoli, Jovene, 1984; L. BIGLIAZZI GERI, *Contributo ad una teoria dell'interesse legittimo nel diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 267, 392 sgg.

³⁴ M. NIGRO, *Formazioni sociali, poteri privati e libertà del terzo*, in "Pol. dir.", 1975, p. 597.

³⁵ Trib. Roma, 11 settembre 2007, in *DeJure*; per un commento si v. D. MESSINEO, *L'ammissione del cittadino ai partiti: osservazioni a margine del 'caso Pannella'*, in "www.forumcostituzionale.it", 2007.

nel 2007, aveva presentato la propria candidatura alla segreteria del Partito Democratico ritenendo di appartenere a forze politiche che, seppur non avessero preso parte al processo di costituzione del PD, erano portatrici di aspirazioni ideali con esso compatibili, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 7 del regolamento approvato l'11 luglio 2007 dal comitato promotore della costituente del PD.

La sua domanda di candidatura era però stata esclusa e la decisione era stata deliberata sulla base della prima parte della norma del regolamento, valorizzando, quindi, l'assenza dei partiti Radicali italiani e Rosa nel pugno (a cui Pannella era iscritto) al processo di costituzione del PD. Il Tribunale di Roma aveva respinto il ricorso, ritenendo che la delibera del comitato promotore rispondesse "a finalità squisitamente politiche di selezione ideologica" e che, pertanto, essa fosse espressione dell'autonomia privata (e politica) del partito che non poteva essere oggetto del sindacato giudiziale, anche considerata la formulazione ampia della norma del regolamento.

La decisione evidenzia come un soggetto non associato a un partito non sia titolare di un diritto di associazione politica derivante dall'indizione delle elezioni primarie, giacché queste consultazioni e il relativo regolamento che le disciplina non costituiscono un'offerta al pubblico *ex art. 1336 c.c.* e, pertanto, non possono essere oggetto di un provvedimento del giudice di esecuzione del contratto³⁶. Non manca, tuttavia, chi ritiene che l'insindacabilità delle decisioni dei partiti in materia di ammissione del terzo possa essere idonea a generare scelte discriminatorie; parimenti, un'eccessiva selettività potrebbe avvilire l'esercizio del diritto costituzionale di associazione specialmente nei casi di partiti dotati "di particolare rilievo e potere"³⁷ e che detengono una sorta di monopolio della rappresentanza politica³⁸.

Anche gli altri provvedimenti che analizziamo di seguito sono stati pronunciati all'esito di contenziosi tra associati e partito a proposito della composizione delle liste elettorali.

La Corte di Cassazione con la sentenza 16 ottobre 2013, n. 23429³⁹

³⁶ M.A. URCIOLI, *La tutela del singolo nei partiti politici*, Napoli, ESI, 1990, 40 sgg.

³⁷ D. VINCENZI AMATO, *Associazioni e tutela dei singoli*, cit., p. 200 sgg.

³⁸ D. MESSINEO, *L'ammissione del cittadino ai partiti: osservazioni a margine del 'caso Pannella'*, cit.

³⁹ La decisione è disponibile nella banca dati "Leggi d'Italia.it"; conforme a questa

ha deciso una controversia che aveva ad oggetto una domanda di risarcimento del danno contrattuale proposta nei confronti del partito Unione dei Democratici per l'Europa (UDEUR). Il ricorrente aveva sostenuto di aver affrontato ingenti spese per promuovere la propria candidatura all'interno della lista elettorale che l'UDEUR avrebbe presentato per le elezioni del Consiglio regionale del Lazio, a partire da una promessa che egli aveva ricevuto dal segretario del partito e che, invece, non aveva avuto seguito. In primo grado, la domanda era stata accolta, mentre in appello, essa era stata respinta dalla Corte, la quale aveva ritenuto che il rapporto tra il ricorrente e il partito non avesse contenuto patrimoniale e che, pertanto, non potesse costituire fonte di obbligazioni.

La Cassazione ha confermato questa decisione ritenendo che la promessa di essere inserito nelle liste elettorali è una “convenzione inidonea a generare obbligazioni civili”; da essa possono “derivare, tutt'al più, mere obbligazioni naturali”. Inoltre, l'aspettativa ingenerata dalla promessa non dà luogo a diritti risarcitori: nel caso di specie, infatti, diversi elementi impedivano di giustificare il legittimo affidamento del promissario, tra cui l'assenza di norme statutarie che attribuivano al segretario regionale del partito il potere di decidere circa la formazione delle liste elettorali regionali.

L'ultima decisione in commento è una sentenza del 13 novembre 1997 del Tribunale di Roma⁴⁰ e riguarda anch'essa il mancato inserimento in una lista elettorale del ricorrente, il quale sosteneva di essere titolare di un diritto alla candidatura in virtù dell'applicazione di criteri stabiliti da una delibera approvata dall'assemblea generale del partito citato in giudizio. Il ricorrente aveva chiesto al giudice un provvedimento che ordinasse al partito di modificare la lista dei candidati per comprendere anche la sua persona e, proprio la natura della richiesta, aveva determinato il mancato accoglimento del ricorso.

Tuttavia, il Tribunale ha proposto una ricostruzione piuttosto originale della posizione del ricorrente affermando, a proposito del *fumus*

pronuncia v. anche Cass. 13 giugno 2018, n. 15497, in “CED Cassazione”, 2018. Per un commento alla decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Sulmona, si v. G.F. AIELLO, *Note critiche sulla responsabilità da contatto sociale dell'organo di un partito politico*, in “Resp. civ. prev.”, n. 1, 2014, p. 628 sgg.

⁴⁰ Trib. Roma, 13 novembre 1997, Martinelli c. Associazione romana dei verdi, in “Foro it.”, vol. 121, n. 11, 1998, pp. 3384.

dell'esistenza del diritto azionato dal ricorrente, che "è astrattamente configurabile il diritto soggettivo di un membro di un'associazione non riconosciuta ad essere inserito nella lista dei candidati al consiglio circoscrizionale, presentata dall'associazione medesima". Secondo il giudice, tale diritto troverebbe fondamento negli articoli 36 e 42 c.c. e da ciò "ne consegue che, se l'applicazione degli accordi tra gli associati (art. 36, 1° comma, c.c.) consente di individuare le persone che debbano essere inserite nella lista dei candidati, tali persone divengono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo".

Per quel che riguarda le tutele di cui gode questa posizione giuridica, il Tribunale ha sostenuto che "tale diritto può essere tutelato dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, ma trova tutela solo nei confronti degli altri associati e, cioè, solo nei confronti dei soggetti che sono legati dagli accordi di cui al citato art. 36 e con esclusione, pertanto, di ogni forma di tutela che, [...], esorbiti da tale ambito e prenda di trasformarsi in una tutela erga omnes, suscettibile finanche di alterare il procedimento elettorale legislativamente previsto". Pertanto, la domanda diretta a ottenere un provvedimento che ordini al partito di modificare le liste elettorali non può essere accolta, ma l'esistenza del diritto soggettivo potrebbe autorizzare, in caso di lesione, una domanda di risarcimento del danno che, nel giudizio in esame non era stata chiesta dal ricorrente.

A una prima lettura, questa ordinanza parrebbe affermare un principio di diritto di segno opposto a quello sostenuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2013. A ben vedere, però, le decisioni presentano profili di convergenza.

Infatti, il Tribunale di Roma ha ricavato il diritto dell'iscritto al partito a essere inserito in una lista elettorale dall'applicazione degli accordi tra gli associati e, di conseguenza, dall'esistenza di una delibera emanata dall'organo competente secondo quanto stabilito dallo statuto. La Corte di Cassazione, invece, ha ritenuto che la promessa ricevuta dal ricorrente non fosse utile a far sorgere un diritto risarcitorio perché oggettivamente non idonea ad alimentare un affidamento legittimo in forza della sua provenienza da un organo (il Segretario regionale del partito) non competente ad assumere decisioni in materia di composizione delle liste elettorali. Pertanto, se nel caso sottoposto alla Cassazione la promessa disattesa fosse stata formulata dall'organo individuato dallo statuto, gli esiti del giudizio sarebbero probabilmente stati diversi.

La differenza più significativa tra la decisione del Tribunale di Roma e quella della Corte di Cassazione si ravvisa nella definizione della posizione giuridica soggettiva dell'associato non inserito nelle liste elettorali: se per la prima essa consiste in un diritto soggettivo, per la seconda il ragionamento deve svilupparsi lungo i confini dell'aspettativa. Questa prospettazione è più convincente, dal momento che il diritto soggettivo descritto dal Tribunale di Roma parrebbe un diritto di credito derivante dall'applicazione degli accordi tra gli associati; tuttavia, come correttamente ha osservato la Corte di Cassazione, per aversi obbligazione di natura contrattuale occorre un rapporto con contenuto patrimoniale che, nel caso di specie, è invece assente.

L'associato inserito nelle liste elettorali che abbia partecipato al procedimento della loro composizione o che abbia avuto conoscenza dell'esito dei lavori dell'organo competente a cui egli non ha titolo di partecipare, gode di un'aspettativa a trovare il proprio nome nella lista al momento della sua presentazione. Ci pare però che la frustrazione di tale posizione, per non essere ridotta a una mera vicenda individuale, sia rilevante nella misura in cui segnali il superamento di una decisione che l'associazione ha assunto secondo le regole condivise che la governano, a vantaggio di logiche e meccanismi che esorbitano la dimensione comunitaria che deve caratterizzarla. La legittima aspettativa dell'associato, dunque, deriva dall'obbligo che i rappresentanti dell'ente hanno di eseguire le delibere assunte dagli organi competenti.

Da questo punto di vista, l'aspettativa dell'associato e la sua azionabilità diventano strumenti per presidiare la corretta esecuzione del contratto associativo e consentono di verificare la democraticità dell'ente ogniqualvolta gli organi competenti siano tenuti ad agire nelle trame di precise e stringenti disposizioni statutarie o regolamentari. Quando, invece, vi è spazio per l'esercizio della discrezionalità politica, l'aspettativa dell'associato, per quanto legittima, rischia di rimanere frustrata dall'insindacabilità dell'autonomia privata così frequentemente invocata dai giudici nei contenziosi che coinvolgono l'associazione.

Per questa ragione, possiamo ritenere che il cittadino non associato che abbia con costanza partecipato alle attività di un organo del partito non goda di alcuna posizione privilegiata nel proporre la domanda di ammissione e, parimenti, non sia titolare di alcuna aspettativa legittima fondata sulle modalità e sulle condizioni che hanno caratterizzato la sua relazione con l'ente. Parimenti, e *a fortiori*, il cittadino non asso-

ciato non gode di alcun diritto azionabile che gli consenta di difendere i processi di deliberazione a cui ha preso parte contro gli eventuali dirottamenti che si producono all'interno di un altro organo, giacché lo statuto gli riserva una forma di partecipazione debole.

Di conseguenza, sebbene egli sia un terzo qualificato, non essendo completamente estraneo al partito e alle sue vicende deliberative, tale posizione particolare non è comunque sufficiente a rompere le mura della relatività degli effetti del contratto associativo e, pertanto, ad assicurare fino in fondo ciò che l'architettura istituzionale del partito liquido intende raggiungere: la creazione di uno spazio pubblico all'interno di un ente privato.

3. *Un'ipotesi ricostruttiva: il contratto a favore di terzo*

Questa descrizione suggerisce alcune riflessioni.

In primo luogo, l'ibridazione che interessa il partito e che determina la partecipazione, in varie forme, di soggetti terzi al contratto associativo rappresenta un *unicum* nell'ambito della disciplina degli enti privati. Infatti, nelle società sia di capitali che di persone non è assolutamente prevista la partecipazione di non-soci alle attività dell'ente; possono esistere soci che, in una società per azioni, in forza dell'acquisto di azioni di risparmio, rinunciano alla titolarità del diritto di voto in cambio di una sua monetizzazione, ma in alcun modo è previsto che un soggetto estraneo alla compagine sociale contribuisca a determinarne l'interesse.

Si potrebbe affermare, tuttavia, che anche nell'ambito societario sia emersa, negli anni più recenti, una tensione a superare la assoluta centralità degli shareholders, a favore di soluzioni e modelli che valorizzano gli stakeholders e quindi, aspettative non-proprietarie⁴¹. È sufficiente, a tal riguardo, richiamare l'emersione del modello delle società benefit⁴². Ciononostante, questa apertura incide al più sulla discrezionalità gestoria di cui godono gli amministratori, mentre non legittima

⁴¹ Per una discussione di questi temi si v. E. BARCELLONA, *Shareholderism versus stakeholderism. La società per azioni contemporanea dinanzi al «profitto»*, Milano, Giuffrè, 2022.

⁴² Per una introduzione a questo modello societario si v. D. STANZIONE, *Profili rico-*

in alcun modo soggetti estranei a prendere parte alla vita dell'ente: gli stakeholders non possono essere qualificati come soggetti terzi a favore dei quali opera la clausola dello statuto della società che contempla i loro interessi e le loro utilità⁴³.

In secondo luogo, ci pare che un inquadramento esclusivamente pubblicistico e marcatamente istituzionalista del partito non sia comunque utile a smussare gli spigoli della forma privatistica, giacché la ricostruzione di un interesse legittimo del cittadino non iscritto non si fa carico di vicende in cui l'autonomia privata consente l'insindacabilità.

Da ultimo e in definitiva, si è costretti a osservare come il diritto dei contratti possa ostacolare la costruzione di partiti liquidi, in cui le forme di partecipazione si ibridano: il Moloch è, senza dubbio, il principio della relatività degli effetti del contratto.

Questo è un punto molto importate del ragionamento perché costituisce l'angolo prospettico da cui provare a rispondere a quanti, non infondatamente, ritengono che la dilatazione del partito e l'apertura a soggetti non iscritti mettano in crisi la medesima nozione di associazione, basata su una organizzazione stabile che persegue uno scopo. La posizione del terzo sarebbe problematica con riguardo sia al requisito della stabilità, giacché essa ammette anche forme di relazione occasionale con il partito, sia allo scopo comune che, in qualche modo, va incontro a un processo di rarefazione, dal momento che le ragioni per cui il terzo si avvicina all'ente possono essere anche molto distanti dagli scopi ultimi che il partito si propone di realizzare. Di conseguenza "o si rivedono i modelli civilistici al fine di accogliere le novità della attuale stagione dei partiti politici, o si riportano

struttivi della gestione di società 'benefit', in "Riv. dir. comm. e del dir. gen. obbl.", n. 3, 2018, pp. 487-544.

⁴³ P. GUIDA, *La evoluzione normativa in tema di no profit: la "società benefit"*, in "Notariato", 2023, pp. 636-637: "Vi è da dire che gli stakeholders non sono titolari di un vero e proprio diritto economico nei confronti della società benefit, non sono creditori tout court della società, ma sono solo portatori di un mero interesse economico in quanto titolari di una aspettativa di conseguimento di effetti positivi, raggiungibili se ed in quanto la società concretamente attui i propositi potenzialmente prospettati nello statuto. È corretto affermare che non può giuridicamente ritenersi esistente un'obbligazione che vincoli la società nei confronti di costoro perché se la responsabilità nei confronti dei terzi nasce essenzialmente da fatto illecito o da contratto - e l'atto costitutivo di una società benefit non può, ragionevolmente, essere qualificato come un contratto in favore di terzo - manca di fatto il titolo per avanzare pretese nei confronti della società, e quindi degli amministratori".

i partiti dentro lo schema civilistico consolidato (sul come fare, molti sono i problemi, però)⁷⁴⁴.

La soluzione privatistica potrebbe muoversi lungo questi due fronti che, a ben vedere, non sono necessariamente contrapposti: infatti, per riportare i partiti all'interno dello schema civilistico, occorre ragionare ad ampio spettro sulle norme a cui ricorrere per inquadrare le trasformazioni della *membership*. Lo scopo di questo tipo di analisi è quello di accompagnare teoricamente la ricerca di soluzioni e modelli che cerchino di affrontare la crisi di partecipazione al partito.

Si potrebbe, allora, ragionare in questi termini. La persona non iscritta al partito che, in forza di una previsione statutaria, abbia la possibilità di partecipare a una sua attività – sia essa episodica, come nel caso della partecipazione alle elezioni primarie, oppure continuativa, come nelle ipotesi di partecipazione a un organo della associazione – può essere intesa come il terzo a favore del quale opera il contratto o, più precisamente, la clausola accessoria che disciplina l'attività in cui il terzo è coinvolto (e quindi: funzionamento di un organo, oppure selezione del segretario).

Occorrono delle precisazioni per sostenere questa ricostruzione.

Sebbene sia pienamente condiviso che il contratto a favore di terzo è uno schema e, in quanto tale, può trovare applicazione per ogni tipo contrattuale⁴⁵, non c'è dubbio che tale istituto sia pensato all'interno della cornice teorica del paradigma dello scambio e quindi di accordi prevalentemente diretti a realizzare effetti obbligatori o reali⁴⁶. È perciò chiaro che l'applicazione dell'istituto al contratto associativo richiede il superamento di questa prospettiva, consentita dall'assunto per cui al contratto di società e di associazione sono applicate tutte le norme sui contratti in generale.

⁴⁴ L. GORI, *I paradossi della democraticità interna ai partiti politici*, cit., p. 26.

⁴⁵ Non risultano applicazioni; tuttavia, oltre alla natura di 'schema' dell'art. 1411 c.c., giova ricordare che al contratto di società e di associazione sono applicate tutte le norme sui contratti in generale. F. GALGANO, *Degli effetti del contratto, della rappresentanza, del contratto per persona da nominare*, Bologna-Roma, Zanichelli-II Foro Italiano, 1993, p. 53.

⁴⁶ Se non vi sono dubbi circa l'attribuzione di un diritto di credito e quindi sulla capacità del contratto a favore di terzo di produrre effetti obbligatori, più dibattuta è la possibilità che esso abbia una efficacia reale e che possa, quindi, trasferire la proprietà o un *ius in re aliena*. V. F. ANGELONE, *Del contratto a favore di terzi: art. 1411-1413*, Bologna – Roma, Zanichelli-II Foro Italiano, 2004, p. 103 sgg.

Il contratto associativo, oltre a fare a meno delle logiche dello scambio a vantaggio della comunione di scopo, presenta un altro elemento originale che consiste nel dare vita a un nuovo soggetto. Questo instaura un rapporto giuridico con gli associati, i quali, invece, non sono reciprocamente obbligati da quanto stabilito nell'accordo⁴⁷. Pertanto, per poter applicare la disciplina del contratto a favore di terzo in questo ambito, occorre assumere la "evidente distinzione tra la posizione dei soci e i poteri di iniziativa dell'ente"⁴⁸.

La conseguenza di questo ragionamento è che se i fondatori dell'associazione possono essere considerati gli stipulanti della clausola a favore di terzo⁴⁹, il promittente – e cioè colui che si occupa di attribuire il beneficio al terzo – deve essere individuato nell'associazione medesima, che definisce le condizioni utili alla realizzazione di quanto previsto dallo statuto.

Con riguardo, invece, al beneficio che si attribuisce al terzo, che nel caso che ci occupa consiste in un diritto di partecipazione e di voto, ci pare esistano meno ostacoli nella definizione del suo inquadramento. Ciò è principalmente dovuto all'interpretazione – ampiamente sostenuta da dottrina e giurisprudenza – del beneficio che può essere attribuito al terzo e che può consistere anche in "un'attribuzione di una potestà, o, comunque, di un vantaggio giuridicamente apprezzabile al terzo che lo acquista", erodendo, quindi, anche il requisito della patrimonialità della prestazione⁵⁰. Si potrebbe altresì ritenere che lo statuto rimuova un limite all'esercizio del diritto di partecipazione del cittadino non iscritto al partito, producendo effetti costitutivi nella sfera giuridica del terzo⁵¹.

Il terzo beneficiario, infine, è, al momento della redazione dello statuto del partito, indeterminato, ma diventa determinabile nel momento in cui manifesta la propria intenzione di fruire del beneficio che gli è stato attribuito.

Questa ricostruzione ha il merito di porre il promittente in una po-

⁴⁷ A. CARLO, *Il contratto plurilaterale associativo*, Napoli, Jovene, 1967, p. 242 sgg.

⁴⁸ G. VILLA, *Inadempimento e contratto plurilaterale*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 75.

⁴⁹ Essi sono mossi da un interesse morale all'attribuzione al terzo del diritto di partecipare a determinate attività del partito e nell'associazione medesima il soggetto promittente.

⁵⁰ Cass. 15 gennaio 2002, n. 375, in *DeJure*.

⁵¹ F. ANGELONE, *Del contratto a favore di terzi*, cit., p. 119.

sizione di soggezione (quella definita nello statuto) e di assegnare al terzo un rimedio utile a garantire l'esecuzione della clausola, giacché egli acquisisce il diritto all'adempimento; parimenti, essa rispetta l'intenzione dello statuto di avere sostenitori non associati, visto che il terzo beneficiario non diviene mai parte del contratto stipulato in suo favore.

Qualificare le clausole degli statuti destinate alla partecipazione di cittadini non associati come disposizioni contrattuali a favore di terzi è una soluzione interpretativa più tutelante di ritenere che esse favoriscano di fatto in maniera particolare un terzo, giacché questa seconda lettura rende tali clausole dotate di una mera efficacia interna, relativa cioè all'ordinamento particolare dell'ente⁵². Pertanto, sebbene lo schema descritto non modifichi le sorti di una domanda di ammissione al partito, cionondimeno esso assicura che le soluzioni di apertura ideate da questi enti al fine di rimediare ai problemi di partecipazione siano presidiate da strumenti che ne garantiscano l'effettività. Inoltre, il coinvolgimento del terzo nelle attività del partito e, in particolare, dei suoi organi consente di non appiattare la missione di questo ente alla partecipazione al momento elettorale, dal momento che essa costituisce soltanto uno dei possibili esiti della sua attività⁵³.

Abstract - In recent years, political parties have been attempting to engage new participants, challenging the traditional notion of membership. This article aims to understand the legal implications of this choice by exploring the rights, duties, and remedies that exter-

nal members can exercise to effectively contribute to the party's activities. The analysis will consider the statutes of both national and local parties, assessing the role of contract law within the general framework of association regulation.

⁵² A. CARLO, *Il contratto plurilaterale associativo*, cit., p. 272.

⁵³ Come ha avuto modo di affermare la Corte costituzionale, infatti, i partiti sono "associazioni che consentono ai cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare, *anche* [corsivo nostro] attraverso la partecipazione alle elezioni, la politica nazionale". V. Corte cost., 9 febbraio 2017, n. 35, in "Foro it.", 2017, I, p. 745.